

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2021, n. 14-3925

D.Lgs. 368/1999. L. 145/2018. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi di Genova per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all'accREDITamento di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
- con la deliberazione, n. 29 – 6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 24-1106 del 6 marzo 2020, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, sottoscritto in data 20 marzo 2020, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 547 e ss. della L. 30 dicembre 2018 n.145 e s.m.i. e delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7);
- con successiva deliberazione n. 6-3735 del 3 settembre 2021, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la modifica dell'Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, sottoscritto in data 20 marzo 2020, di cui alla D.G.R. n. 24 – 1106 del 6 marzo 2020.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 1, al comma 547 ed al comma 548 bis, della L. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dall'art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, successivamente, modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede, in particolare, le seguenti innovazioni normative:

- a partire dal terzo anno del corso formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata (comma 547);
- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a

tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria separata (comma 548 bis);

- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi, così assunti, sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale (comma 548 bis);
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria (comma 548 bis);

a tali fini nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 sono state definite le linee guida per la predisposizione dell'Accordo tra la Regione e le Università, previsto dalle disposizioni normative in precedenza richiamate, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici frequentanti le Scuole di specializzazione degli Atenei, ed assunti a tempo determinato presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito dalla predetta normativa, prevedendo in particolare che:

- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. n. 68/2015 e n. 402/2017;
- nei casi in cui la struttura operativa, nella quale il medico è incardinato, non sia inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui allegato 1. al D.L. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR:

- in attuazione della citata L. 145/2018 e s.m.i. sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici e dirigenti non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle AA.SS.RR. risultano essere utilmente collocati, in graduatoria separata, anche specializzandi medici e non medici, iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale e di altri atenei del territorio nazionale, tra cui l'Università di Genova;
- negli anni si è registrata una progressiva perdita di personale medico nei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento all'area dell'emergenza-urgenza, che richiede l'attivazione di ogni possibile linea di intervento per sopperire alle carenze evidenziate e così garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'applicazione delle norme vigenti circa l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici e non medici, utilmente collocati nella doppia graduatoria concorsuale per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici, veterinari e sanitari presso le Aziende sanitarie regionali.

Preso atto che, è pervenuta la richiesta dell'ASL TO3, S.C. MeCAU Pinerolo, conservata agli atti dell'amministrazione regionale, circa la necessità di assumere medici specializzandi in "Medicina di Emergenza ed Urgenza", utilmente collocati nella graduatoria separata dell'ASL TO3

nella disciplina interessata, regolarmente iscritti presso il corso di studi attivato dall'Università degli Studi di Genova.

Dato atto che il suddetto Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, verificato che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica, presso i corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Genova:

- con nota del 1° settembre 2021 il Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR ha provveduto a trasmettere all'Università degli Studi di Genova una proposta di Accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici e non medici specializzandi inseriti nelle graduatorie dei pubblici concorsi espletati presso le ASR del Piemonte, analogo all'Accordo già sottoscritto con gli Atenei piemontesi e disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 547 della L. n. 145/2018 e ss. e s.m.i.;
- ha appurato che presso l'Università di Genova non risultano attivate le scuole di specializzazione per medici veterinari, odontoiatri, chimici e psicologi.

Preso atto che su tale proposta di accordo l'Università degli Studi di Genova si è espressa favorevolmente al fine di procedere alla stipula, come da documentazione agli atti.

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica, purché venga stipulato un Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Genova, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 547 della L. n. 145/2018 e ss. e s.m.i.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), lo schema di Accordo con l'Università degli Studi di Genova, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Genova ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali.

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 24-1106 del 6 marzo 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 de 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime;

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), lo schema di Accordo con l'Università degli Studi di Genova, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Genova ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Genova
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato dei medici, biologi, farmacisti, fisici specializzandi
ai sensi dell'art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. e s.m.i..**

la Regione Piemonte (CF.80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione(.....) e domiciliato ai fini del presente Accordo a Torino – P.zza Castello n. 165,

E

l'Università degli Studi di Genova (CF. 00754150100), nella personale del Rettore pro-tempore, Prof....., nato a, per la carica domiciliato a Genova, Via Balbi n. 5;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 547 e ss. s.m.i. dispone che:
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le

disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici e non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici e non medici specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Genova;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici, biologi, farmacisti, e fisici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Ateneo di Genova, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico, biologo, farmacista e fisico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017;
- nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia

posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto;

- in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico, biologo, farmacista e fisico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dal medico, biologo, farmacista e fisico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale l'interessato è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico, biologo, farmacista e fisico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo

determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I medici, biologi, farmacisti e fisici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici, biologi, farmacisti e fisici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici o sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Il medico, biologo, farmacista e fisico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico o non medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico del medico, biologo, farmacista e fisico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha durata sino al 31 dicembre 2022. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo.

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, lì/...../.....

Regione Piemonte

Il Presidente

.....

Università degli Studi di Genova

Il Magnifico Rettore

.....